



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N°66/2019

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'Ordinanza n°17/2018 in data 10/04/2018, le cui premesse sono da intendersi qui integralmente richiamate;

CONSIDERATO: che con la richiamata Ordinanza n. 17/2018 a seguito di apposita e complessa istruttoria volta all'analisi tecnico – scientifica dei rischi connessi al passaggio delle unità navali lungo i canali lagunari marittimi di S. Marco e della Giudecca (sia rispetto ai profili di sicurezza della navigazione che per gli aspetti riconducibili alla massima tutela dell'ambiente lagunare di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2012 recante "Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale"), sono state adottate ulteriori misure di mitigazione per detta tipologia di transiti;

TENUTO CONTO: dell'evento occorso alla motonave MSC OPERA in data 02/06/2019, rispetto al quale è ancora in corso l'investigazione tecnica volta a verificarne le cause;

CONSIDERATO: che, nell'attesa di risultanze tecniche certe riconducibili all'inchiesta di cui al punto precedente e nella conseguente impossibilità di definire la probabilità legata al ripetersi della criticità occorsa, si rende urgente adottare misure aggiuntive di sicurezza della navigazione in concomitanza dei transiti delle unità navali lungo i canali lagunari marittimi compresi tra la bocca di porto di Lido fino al bacino di evoluzione della Marittima, al fine di prevenire il ripetersi di un evento dannoso simile a quello che ha coinvolto la predetta unità MSC OPERA;

VISTA: la nota n°22796 in data 05/06/2019 del Sig. Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale – proprio a seguito del sinistro in questione – sono state fornite indicazioni in merito alla riattivazione del *Gruppo di lavoro costituito nel marzo 2017 [...] che ha portato all'adozione, da parte dell'Autorità marittima, dell'Ordinanza n°17/2018;*

VISTO: il verbale della riunione tenutasi in data 04/06/2019 con i rappresentanti dei servizi tecnico - nautici di pilotaggio e rimorchio;

VISTO: l'esito della Commissione accosti riunitasi in sessione straordinaria il giorno 05/06/2019, durante la quale è stata valutata l'applicazione urgente di alcune delle ulteriori misure di sicurezza della navigazione introdotte in virtù dell'art.5 dell'ordinanza n. 17/2018 richiamata in premessa e riprodotte nel presente provvedimento;

VISTO: l'esito della seduta in data 11/06/2019 del Gruppo di lavoro *ad hoc*, nel corso della quale la bozza del presente provvedimento è stata valutata e approvata ad eccezione della Soprintendenza ABAP che ne prende atto e si riserva di riportare la presente agli organi centrali del Ministero BAC che stanno seguendo la questione sotto i diversi profili di competenza;

VISTO: il decreto ministeriale in data 02/03/2012 (decreto Clini-Passera), recante *“Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale”;*

VISTO: in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale, afferente alla disciplina da attuarsi nel “regime transitorio” (fino alla *“disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate”*), finalizzata a perseguire il *“massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare”*, la cui adozione è stata affidata alla competenza dell'Autorità marittima, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia (oggi Provveditorato alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia) e l'Autorità portuale (oggi Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale);

ACQUISITA: l'intesa dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale e del Provveditorato interregionale alle opere

pubbliche per il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia di cui al richiamato art.3 del decreto Clini-Passera

VISTI: gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI: la propria Ordinanza n°65 in data 12/06/2019 e considerata la necessità di apportarvi taluni correttivi;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il presente provvedimento introduce e rende cogenti le ulteriori misure di sicurezza della navigazione per il transito delle unità navali nei canali lagunari marittimi dalla bocca di porto di Lido fino al bacino di evoluzione della Marittima, di cui alla parte dispositiva del presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1

Misure di sicurezza integrative per l'ingresso in laguna

1. Le unità navali che intendano percorrere il tratto lagunare compreso tra la bocca di porto di Lido e l'ormeggio presso la Stazione marittima (in entrambe le direttrici), sono tenute a garantire:
 - a) il costante presidio da parte di personale di bordo del locale timoneria di emergenza, in comunicazione con il ponte di comando e la *engine control room*;
 - b) l'adozione di un'adeguata procedura di arresto d'emergenza della sola propulsione, compatibile con i ridotti tempi e spazi di manovra a disposizione lungo i canali lagunari marittimi attraversati;
 - c) l'effettuazione durante la navigazione verso il porto di Venezia, intrapresa dalla partenza dallo scalo precedente o comunque nel corso delle 48 ore che precedano l'ingresso in laguna, di apposite verifiche ed esercitazioni concernenti le misure di sicurezza aggiuntive di cui sopra.
2. L'esito delle verifiche/esercitazioni di cui al precedente punto c) e l'ottemperanza delle misure di cui ai punti a) e b) sono comunicati senza ritardo alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, prima dell'ingresso in laguna.

3. L'esito delle verifiche ed esercitazioni è annotato nel giornale di bordo/*log book* della nave e, qualora negativo, costituisce motivo ostativo all'accesso al porto di Venezia.

Articolo 2

Criteria per l'impiego di rimorchiatori

1. In via precauzionale, sino a diversa disposizione, il transito delle unità navali lungo i canali lagunari marittimi dalla bocca di porto di Lido fino al bacino di evoluzione della Marittima, in funzione della stazza dell'unità, avviene con l'impiego del servizio di rimorchio portuale secondo i criteri riportati nella sottototata tabella:

CATEGORIA NAVE	STAZZA (in TSL)	NUM. R.RI	POSIZIONE R.RI	POTENZA MINIMA R.RI	NOTE TECNICHE
A	TSL ≥ 75.000	3	1 poppa 2 prora	Classe CARLA BARUZZI (poppa) di cui almeno uno della classe EDDA C (prora)	Cavi voltati da S. Andrea (dopo il giro) al bacino di evoluzione della Stazione marittima Disciplina applicata anche alle unità da crociera Classe MSC OPERA/LIRICA/SINFONIA Classe MARELLA DISCOVERY/CELEBRATION
B	60.000 ≤ TSL < 75.000	3	1 poppa 2 prora	Classe CARLA BARUZZI (poppa) di cui almeno uno della Classe MARINA C. (prora)	Cavi voltati da S. Andrea (dopo il giro) al bacino di evoluzione della Stazione marittima
C	40.000 ≤ TSL < 60.000	3	1 poppa 2 prora	Classe EDDA C. (poppa) di cui almeno uno della Classe MARINA C. (prora)	
D	4.000 < TSL < 40.000	2	1 poppa 1 prora	Classe ANGELINA C.	

Articolo 3

Limiti di velocità

1. In deroga delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, dell'Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 (come modificata, da ultimo, dall'art. 4 dell'Ordinanza n°17/2018 in data 10/04/2018), i limiti di velocità per la percorrenza del tratto compreso tra la bocca

di porto di Lido e la Stazione marittima (in entrambe le direttrici di marcia) sono definiti come segue:

- **8 (otto)** nodi dalle bocche di porto fino al forte di Sant'Andrea;
 - **5 (cinque)** nodi per la navigazione dal forte di Sant'Andrea fino al bacino di evoluzione della Stazione marittima.
2. In presenza di fattori meteo marini che possano compromettere la governabilità della nave qualora si mantengano i regimi di velocità di cui al comma precedente, il pilota incaricato della manovra, ha facoltà di indicare al comando di bordo l'opportunità di un adeguato superamento dei limiti di cui al comma 1, informando contestualmente via VHF (Ch.13) la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia.
 3. In considerazione della riduzione dei limiti di velocità di cui al comma 1, l'Autorità marittima si riserva di non consentire il transito delle unità lungo i canali lagunari marittimi dalla bocca di porto di Lido fino al bacino di evoluzione della Marittima, in presenza di vento con intensità superiore a 20 (venti) nodi.

Articolo 4

Intervalli minimi tra unità in transito

1. Le manovre di ingresso/uscita delle unità di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, lungo i canali lagunari marittimi dalla bocca di porto di Lido fino al bacino di evoluzione della Marittima, hanno luogo solo quando i canali in questione sono liberi da altre unità di quelle indicate nel medesimo articolo 2 che abbiano impegnato il tratto precedentemente.
2. L'intervallo minimo – ai fini della pianificazione degli accosti – tra un transito ed il successivo è fissato in:
 - 1 (una) ora e 30 (trenta) minuti, per le unità destinate a lasciare gli ormeggi VTP 117 e VTP 123;
 - 1 (una) ora per tutti gli altri casi.

Articolo 5

Valutazione di misure aggiuntive

1. L'Autorità marittima, secondo i criteri di cui alle premesse del presente provvedimento – si riserva di introdurre eventuali ulteriori misure volte a mitigare ulteriormente il rischio connesso al transito delle c.d. "grandi navi" lungo i canali lagunari marittimi dalla bocca di porto di Lido fino al bacino di evoluzione della Marittima, anche alla luce delle evidenze che

dovessero emergere nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro di monitoraggio degli effetti delle misure applicate.

Articolo 6

Obblighi del concessionario del servizio di rimorchio

1. In vigenza del presente provvedimento, per il servizio di rimorchio prestato alle unità transitanti lungo i canali lagunari marittimi dalla bocca di porto di Lido fino al bacino di evoluzione della Marittima il concessionario è tenuto a:
 - impiegare cavi tipo *dynema*, con tiro certificato non inferiore a 250 tonn.;
 - sottoporre i cavi di rimorchio impiegati dalla flotta, nonché tutti gli apprestamenti tecnici di bordo utilizzati per il servizio di rimorchio, a certificazione di collaudo , con cadenza almeno bimestrale.

Articolo 7

Sanzioni

1. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, incorrono nelle sanzioni di cui agli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salva la responsabilità di carattere risarcitorio per i danni cagionati a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Il presente provvedimento sostituisce e abroga l'Ordinanza n°65/2019.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Firmato digitalmente